



COMUNE DI SAN FELE

Via Mazzini, 10 – 85020 San Fele(PZ)

Tel: 0976/94611 - Fax: 097694411

pec: comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it

sito istituzionale: www.comune.sanfele.pz.it

C.F. 85000910761

P.I. 00232860767

ORIGINALE **DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria Di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

N. 27 data: 30-04-2016	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2016
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno *duemilasedici* addi *trenta* del mese di *aprile* alle ore **09:57** ed in prosiego, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto e regolamento comunale , vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

SPERDUTO Donato	P	BENCIVENGA Mario	P
PIERRI Michele	P	CARLUCCI Raffaella	P
DE CARLO Donato	P	CARRIERO Vitantonio	P
BOCHICCHIO Rocco	P	MASI Gianmario	P
GROTTOLA Michele	P	FARUOLO Vittorio	A
RICIGLIANO Sergio	P	CARNEVALE Giovanni	A
LUONGO Canio	P		

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assessore Esterno PASCALE Donatella	P
--------------------------------------------	----------

Assiste il Segretario Comunale Leonardo Donato Di Leo (F.F.) il quale provvede alla redazione del presente verbale (art. 97, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. GROTTOLA Michele assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione sull'argomento in oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2016” ;

UDITI gli intervenuti;

VISTO l'esito della votazione:

Consiglieri assegnati:	n. 13
Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti:	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. /
Astenuti	n. 3 (Carriero – Bencivenga – Masi)

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del verbale;

DI DEMANDARE ai competenti **responsabili di settore** l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese ,il cui esito è:

Consiglieri assegnati:	n. 13
Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti:	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. /
Astenuti	n. 3 (Carriero – Bencivenga – Masi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente **atto immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che i commi 669-671-672-676-677-678-681-682-683-692 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) il presupposto in positivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di beni immobili;
- b) la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- c) in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
- d) l'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille;
- e) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- f) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- g) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- h) per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- i) nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria;
- j) il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità ai servizi e ai costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682;

CONSIDERATO, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo

conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

CONSIDERATO, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie:

- abitazioni principali (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), **una sola pertinenza per ciascuna categoria;**
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

CONSIDERATO, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC, in particolare per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU), sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall'IMU a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATE, altresì, le aliquote IMU per l'annualità d'imposta 2016 che saranno oggetto di un distinto successivo provvedimento deliberativo da parte del Consiglio Comunale;

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

ATTESO, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2016 sono i seguenti:

SERVIZI	COSTI.. €...
Servizio di polizia locale	186.946,90
Servizio di protezione civile	4.904,80
Servizi di viabilità	173.314,77
Servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del verde pubblico	2.000,00
Servizio di pubblica illuminazione	218.517,44
Servizi socio-assistenziali	0,00
Altri servizi (Funzioni generali di Amministrazione)	30.000,00
TOTALE COSTI	633.683,91
Gettito TASI	2.000,00
copertura servizi indivisibili con gettito TASI	0,315

Vista la **“Legge di stabilita' 2016”**, n. 208 del 28/12/2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato . pubblicata sulla G.U. del 30/12/2015 – Supp.Ordinario n.70), con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli;

Richiamato l'art.1, commi : 10- 28- 53 e 54 che recitano testualmente:

- **Comma 10, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:** a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse; b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; d) il comma 8-bis è abrogato; e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
- **Comma 28 :** “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”.
- **Comma 53:** “ All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata

applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

- **Comma 54** : *“Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».*

CONSIDERATO che il gettito può essere ottenuto applicando l'aliquota del 2,00 per mille solo sulle **abitazioni non principali** non soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale dell'IRPEF;

VISTO il Decreto-Legge 28 marzo 2014 nr.47 recita “ *A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Le imposte comunali di TARI e TASI su questa unità immobiliare, sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi “.* Il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n.6/df ha chiarito che il regime di favore si applica ai pensionati titolari di pensioni in **CONVENZIONE INTERNAZIONALE** e a coloro che percepiscono contemporaneamente una pensione italiana e una estera (solo in questi casi, si verifica la condizione prevista dalla norma e contemporaneamente iscritti all’AIRE);

RITENUTO considerare una sola pertinenza (C/2, o C/6, o C/7) delle abitazioni private quale accessorio dell’immobile principale in modo da calcolare la tariffa sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

DI DETERMINARE che, per gli *“Immobili Merce”* delle imprese edilizie, invenduti e non locati, l'aliquota TASI al 2, 00 per mille;

CONSIDERATO inoltre, che non si ritiene opportuno aumentare l'aliquota al solo scopo di finanziare detrazioni e produrre una redistribuzione del carico fiscale fra i cittadini;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire del gettito TASI un importo pari ad **euro 2.000,00** ;

VISTO:

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
- il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
 - il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- **Che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016;**
 - **Che successivamente con Decreto del Ministero dell'Interno dell' 01/03/2016 si prorogava, il termine precedentemente fissato per il 31/03/2016 al 30 aprile 2016 ;**

CONSIDERATO che questo Ente adottando le sottoelencate delibere :

- deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 04/04/2013 avente ad oggetto :*"RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE PREVISTA DALL'ART.243 BIS DEL TUEL N.267 INTRODOTTO DALL'ART.3 LETTERA "R" DELLA LEGGE N.231 DEL 7/12/2012 (G.U. N.286 – 2012)";*
- deliberazione commissariale (*assunti i poteri del Consiglio Comunale*) n. 04 del 31/05//2013 avente ad oggetto: *" PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE ART.243 BIS E SEGUENTI D.LGS. 267/2000 – INDIRIZZI E PROVVEDIMENTI" ;*
- deliberazione commissariale (*assunti i poteri del Consiglio Comunale*) n. 08 del 22/08//2013 avente ad oggetto *"ADEGUAMENTO DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI AL D.L. 174/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213/2012, APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO. N. 4 DEL 31/05/2013";*

ha aderito alla PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE e programmato il ripianamento di tutti i debiti, entro l'esercizio finanziario 2017, secondo un dettagliato piano di ammortamento ;

Che con nota prot. n. 0001545-25/09/2014 – SC_BAS-T93-P , acquista al nostro protocollo generale al n. 0006719 in data 25/09/2014, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata - Potenza – Viale del Basento, 78 – e-mail: sezione.controllo.basilicata@corteconti.it- PEC: basilicata.controllo@corteconticert.it, trasmetteva la delibera n.100/2014/PRSP con la quale approvava il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di San Fele;

Che, pertanto, alla luce di quanto sopra, questo Comune, attualmente e ancora per un arco di tempo di anni 8 (otto) e fino al 31/12/2022, si trova nella PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE ;

Vista la “*Legge di stabilita' 2015*”, n. 190 del 23/12/2014, pubblicata sulla G.U. del 29/12/2014;

CONSIDERATE, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2016;

tutto ciò premesso :

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo sui servizi Indivisibili (TASI) anno 2016 destinate alla copertura parziale dei servizi e costi indicati in premessa:

➤ **ALIQUOTA ABITAZIONE NON PRINCIPALE** e relative pertinenze **2,00 PER MILLE** solo sulle abitazioni non soggette ad IMU, (**nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7**) con **esenzione dei PENSIONATI** titolari di pensioni in **CONVENZIONE INTERNAZIONALE** e a coloro che percepiscono contemporaneamente una pensione italiana e una estera (solo in questi casi, si verifica la condizione prevista dalla norma e contemporaneamente iscritti all'AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, considerando una sola pertinenza (C/2, o C/6, o C/7) delle abitazioni private quale accessorio dell'immobile principale in modo da calcolare la tariffa sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

➤ **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** cat A1 A8 A9 0,00 PER MILLE e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7)

➤ **ALIQUOTA PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE 0,00 PER MILLE IMPONIBILI DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTI**

- 1) **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;
- 2) **DI STABILIRE** che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura del 90%, con esenzione dal pagamento della tassa se per l'inquilino dell'immobile è abitazione principale;
- 3) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica “IUC”;
- 4) **DI STABILIRE** il pagamento del Tributo in argomento, in due rate semestrali con **scadenza 16 giugno 2016 e 16 dicembre 2016;**
- 5) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto stabilito con note 4033/2014 e 28926/2014 del Dipartimento delle Finanze.



COMUNE DI SAN FELE

PROVINCIA DI POTENZA

ATTI DELLA SEDUTA CONSILIARE

del 30 APRILE 2016

**DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E
SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2016**

PRESIDENTE

Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno: Determinazione aliquota tributo servizi indivisibili (TASI) e scadenze di versamento anno 2016

Relaziona il Sindaco.

SINDACO

Io volevo dire che su questo punto noi confermiamo la stessa aliquota dell'anno scorso anche perché, come credo confermerà il Ragioniere, questa è pari a zero. Dico bene Ragioniere?

RAGIONIERE

Rispetto all'anno scorso, per predisposizione di legge la TASI sulla prima abitazione non si paga più. Quindi, restano solo delle ipotesi residuali e teoriche. Praticamente, qualcuna si concretizzerà a San Fele come nel caso di chi ha delle cooperative indivise oppure altri casi sporadici.

Quindi, da circa 80 mila euro che avevamo previsto l'anno scorso, quest'anno prevediamo di incassare solo 2 mila euro.

In pratica, la TASI per il 98% dei contribuenti di San Fele non si pagherà più perché non si paga più sulla prima abitazione mentre sulla seconda c'è il discorso dell'IMU. Quindi ci saranno solo casi sporadici se si verificheranno nell'anno altrimenti, essendo una tassa di cui abbiamo l'obbligo di cassa, nel senso che possiamo portare in bilancio ciò che incassiamo, se non incassiamo niente a fine anno ci sarà zero per questa tassa.

PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bencivenga

Cons. BENCIVENGA

Per casi sporadici che cosa intende?

RAGIONIERE

La legge dice che la TASI non è più dovuta per l'abitazione principale. I casi sporadici riguardano ad esempio le cooperative edilizie indivise, che non hanno ancora attribuito... noi non potevamo mettere proprio zero perché ci sono alcuni casi che si possono verificare.

Per questo, la stragrande maggioranza dei contribuenti non pagherà più la TASI perché sull'abitazione principale non si paga più; sull'abitazione secondaria si paga l'IMU e ci sono dei casi sporadici su cui si può verificare.

Cons. BENCIVENGA

Sì, ma il costruttore che ha realizzato la palazzina, non per questo è contribuente passivo fino a quando accatasterà l'immobile. Il Ragioniere probabilmente fa riferimento non a

cooperative indivise, ma a cooperative che hanno costruito e che non hanno ancora proceduto all'accatastamento delle unità immobiliari ai vari soci della cooperativa affinché possa scattare l'obbligo contributivo.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi?

Procediamo alla votazione:

Chi è favorevole all'approvazione?

Votano a favore 8 Consiglieri.

Chi si astiene:

Si astengono 3 Consiglieri.

Chi è contrario?

Ora votiamo per l'immediata esecutività:

Chi è favorevole?

Votano a favore 8 Consiglieri.

Chi si astiene:

Si astengono 3 Consiglieri

P A R E R E T E C N I C O

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 14-04-2016



Il Responsabile del servizio
Di Leo Leonardo Donato

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
REGOLARITA' CONTABILE***

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data: 14-04-2016



Il Responsabile del servizio
Di Leo Leonardo Donato

Letto approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Dott. GROTTOLA Michele



Il Segretario Comunale
Leonardo Donato Di Leo
(F.F.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

- **Visto l'Art. 124, primo comma del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;**
- **Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;**
- **Visti gli atti d'ufficio;**

A T T E S T A

- **Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12-05-2016, così come prescritto dalla vigente normativa;**

Dalla Residenza Municipale:
12-05-2016



Il Segretario Comunale
Leonardo Donato Di Leo
(F.F.)